

CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

REGOLAMENTO ISTITUTIVO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI

PREMESSA

- 1. Il presente schema di regolamento-tipo stabilisce i principi e i criteri generali per uniformare in tutto il territorio della regione Lazio il contenuto dei regolamenti dei **Consigli Comunali, Municipali o sovracomunali dei Giovani** di cui alla legge regionale 7 dicembre 2007, n. 20, "Promozione degli strumenti di partecipazione istituzionale delle giovani generazioni alla vita politica e amministrativa locale".
- 2. La Regione Lazio, in attuazione dei principi statutari e al fine della concreta applicazione della "Carta europea riveduta di partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal Consiglio d'Europa, nonché in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 28 agosto 1997, n. 285(Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza) e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989), promuove la partecipazione istituzionale dei giovani, delle ragazze e dei ragazzi, nonché delle bambine e dei bambini, alla vita politica e amministrativa delle comunitàlocali.
- 3. A tal fine, la Regione Lazio, con legge regionale n. 20/2007, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia di pari opportunità, riconosce il ruolo e favorisce l'istituzione, lo sviluppo e l'interazione:
- a) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali dei giovani;
- b) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle ragazze e dei ragazzi;
- c) dei Consigli comunali, municipali o sovracomunali delle bambine e dei bambini.

PARTE I

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

Il Consiglio comunale dei giovani è un organo democratico di rappresentanza di tutti i giovani tra i 14 e i 25 anni, autonomamente istituito dal Comune e promuove la partecipazione dei giovani alla vita sociale, politica e culturale del paese, allo scopo di favorire la libera espressione del loro punto di vista su tutte le questioni che riguardano il territorio comunale/sovracomunale/municipale, con particolare attenzione a quelle di interesse giovanile.

ARTICOLO 2 – COMPETENZE

- 1. Il Consiglio dei giovani ha la funzione di:
- a) promuovere la partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa locale;
- b) facilitare la conoscenza, da parte dei giovani, dell'attività e delle funzioni dell'ente locale;
- c) promuovere l'informazione rivolta ai giovani;
- d) elaborare progetti coordinati da realizzare in collaborazione con gli analoghi organismi istituiti in altri Comuni;
- e) seguire l'attuazione dei programmi e degli interventi rivolti ai giovani in ambito locale.
- 2. Il Consiglio dei giovani può presentare proposte di deliberazione al Consiglio e/o alla Giunta comunale ed esprime, su richiesta degli organi consiliari, parere preventivo obbligatorio, anche se non vincolante, su tutti gli atti emanati dal Consiglio comunale, dal Sindaco o dalla Giunta che riguardano specificatamente i giovani o la condizione giovanile compresa nella fascia di età tra i 14 e i 25 anni. In questo ambito, l'Amministrazione comunale è tenuta a portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio il contenuto dei singoli atti che abbiano una relazione con gli interventi sui giovani. L'Amministrazione comunale ha altresì facoltà di richiedere al Consiglio un parere preventivo non vincolante sulle altre materie di interesse, il Consiglio è tenuto ad esprimere il parere, a pena di decadenza, entro 15giorni dal ricevimento della proposta.
- 3. Il Consiglio dei giovani adotta tutti gli strumenti che ritiene efficaci per la consultazione della popolazione giovanile con la quale deve tenere sempre aperto il dialogo e il confronto, e alla quale deve rendere conto del suo operato; coltiva i rapporti con l'associazionismo giovanile; valuta l'impatto sulla condizione giovanile delle scelte adottate dal Comune e da ogni altro soggetto istituzionale i cui effetti si facciano sentire sul territorio comunale; raccoglie dati e diffonde informazioni relative alla condizione dei giovani in tutti i suoi aspetti.
- 4. Il Consiglio dei giovani, entro la data stabilita dall'apposito avviso pubblico regionaleannuale di cui alla L.R. n. 20/2007, presenta alla Presidenza della Regione Lazio, al Consiglio comunale/municipale e a tutta la popolazione giovanile una relazione sulla condizione dei giovani e delle politiche giovanili nel territorio del Comune, riferita all'anno precedente.

ARTICOLO 3 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

1. Il Consiglio dei giovani è composto da 15 (quindici) membri eletti a suffragio universale diretto con metodo proporzionale a scrutinio di lista da tutti i giovani residenti nel Comuneche, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età. Possono essere eletti nel Consiglio solo i giovani che, alla data delle elezioni, abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

Devono far parte del Consiglio almeno 1/3 di membri di età compresa tra i 14 e i 17 anni e, a garanzia di una completa partecipazione, almeno 1/3 di membri di genere diverso.

- 2. L'elezione del Consiglio ha luogo in via ordinaria entro 3 mesi dalla scadenza, in via straordinaria entro 3 mesi dallo scioglimento ed entro 1 anno dall'approvazione del presente regolamento. Dopo l'elezione del Consiglio la prima seduta è convocata entro 15 giorni dalla proclamazione degli eletti dal giovane che ha ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità la prima seduta viene convocata dal più anziano di età), che la presiede fino all'elezione del Presidente.
- 3. Il Consiglio si riunisce in adunanza ordinaria almeno una volta ogni trimestre e, in adunanza straordinaria, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario, nonché entro 15 giorni dal deposito della richiesta indirizzata al Presidente, su richiesta motivata:
- del Sindaco/Presidente del Municipio;
- dell'Assessore delegato alle Politiche giovanili;
- del Consiglio comunale;
- di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale dei giovani;
- di almeno 45 (quarantacinque) elettori dello stesso.
- 4. Alle sedute del Consiglio ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, l'Assessore delegato alle Politiche giovanili.
- 5. Il Consiglio dei giovani dura in carica tre anni. Inizia la sua attività con la convalida degli eletti e svolge le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.
- 6. Ogni membro del Consiglio dei giovani rappresenta tutta la comunità giovanile ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha piena libertà di azione, di espressione e di voto.

ARTICOLO 4 - PRESIDENZA

- 1. Il Consiglio dei giovani elegge, nel suo seno, un presidente a scrutinio segreto, durante la prima seduta subito dopo la convalida degli eletti, o nella prima seduta utile dopo le dimissioni del predecessore.
- 2. Il Presidente è eletto nella prima votazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Se dopo la prima votazione nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella prima votazione ed è proclamato Presidente coluiche consegue la maggioranza assoluta dei voti. La seconda votazione si tiene in una successiva seduta da svolgersi entro 15 giorni dalla prima. Qualora la votazione di ballottaggio dia luogo a parità di voti tra i due candidati viene proclamato Presidente il candidato avente la maggiore età e in caso di corrispondenza di età quello che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali nella lista di appartenenza.
- 3. Con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, viene eletto un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento. Il Presidente può, per alcune specifiche materie, delegare altro membro del Consiglio a rappresentarlo.
- 4. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. Nei confronti del Presidente, del Vicepresidente o di entrambi, almeno 5 (cinque)² membri del Consiglio possono presentare motivata mozione di sfiducia, purché essa contenga l'indicazione del nuovo Presidente, del nuovo Vicepresidente o di entrambi. Tale mozione deve essere discussa entro 15 giorni dalla data di presentazione, e si intende approvata se ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
- 5. Il Presidente:
- rappresenta il Consiglio dei giovani;
- è garante del dibattito democratico e della pluralità di espressione all'interno del Consiglio;
- convoca, presiede e coordina le adunanze;
- cura la programmazione dell'attività del Consiglio e il calendario delle sue riunioni;
- cura la formazione dell'ordine del giorno;
- assicura il collegamento tra il Consiglio e l'Amministrazione comunale/municipale;
- partecipa a nome del Consiglio dei giovani alle riunioni della Giunta Comunale che abbiano

quali punti all'ordine del giorno tematiche attinenti alla condizione giovanile, lo sport, la cultura, il tempo libero o comunque questioni che coinvolgono direttamente i giovani – previo invito del Sindaco;

- adotta i provvedimenti necessari al corretto funzionamento dell'organo;
- redige, avvalendosi anche della collaborazione degli altri membri del Consiglio, la relazione annuale dei giovani nel Comune/Municipio da presentare al Consiglio comunale/municipale;
- svolge tutte le funzioni e i compiti che gli sono assegnati dal regolamento;
- si avvale, per le funzioni di cui sopra, di un segretario, anche con funzioni verbalizzanti, scelto a rotazione tra i componenti del Consiglio dei giovani.

ARTICOLO 5 - SCIOGLIMENTO

Il Consiglio dei giovani si scioglie in seguito alla contestuale cessazione dalla carica della maggioranza semplice dei membri assegnati.

ARTICOLO 6 - CESSAZIONE DALLA CARICA DEI MEMBRI

I membri del Consiglio dei giovani cessano dalla loro carica per dimissioni o decadenza. Le dimissioni sono irrevocabili e devono essere presentate per iscritto. La decadenza si verifica, previa notifica all'interessato, in seguito al sopravvenire di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal Regolamento per le elezioni del Consiglio. La decadenza si verifica, inoltre, per l'assenza ingiustificata a n. 3 sedute consecutive. La decadenza da membro del Consiglio dei giovani è dichiarata dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Non costituisce causa di decadenza il compimento del ventiseiesimo anno di età nel corso del mandato. In ogni caso di cessazione dalla carica, i membri del Consiglio vengono surrogati dai candidati non eletti della stessa lista che hanno riportato il maggior numero di voti.

ARTICOLO 7 - ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio dei giovani sono pubbliche. Per la discussione di argomenti di particolare importanza o per la definizione di orientamenti preliminari su temi di particolare interesse il Presidente, su proposta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, convoca il Consiglio dei giovani in seduta aperta all'intervento dei cittadini singoli e associati, rappresentanti di Enti pubblici e di organismi di partecipazione. Nelle adunanze di cui al presente articolo è consentito l'intervento alla discussione degli invitati e del pubblico.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DI FUNZIONARI E CONSULENTI

Il Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio, può invitare alle sedute funzionari del Comune o di altri Enti pubblici e consulenti e professionisti incaricati di progettazione o studi per conto del Comune o altri Enti per fornire illustrazioni o chiarimenti.

ARTICOLO 9 - DELIBERAZIONI

Il Consiglio dei giovani delibera con la presenza di almeno 8 (otto) membri. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, nella quale non sono computati i voti di astensione. La relazione annuale redatta dal Presidente deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

ARTICOLO 10 - RAPPORTI CON IL COMUNE

- 1. L'Amministrazione comunale:
- a) trasmette al Consiglio dei giovani, periodicamente e in via preventiva, copia degli atti riguardanti direttamente o indirettamente i giovani, che il Comune intende porre in essere nell'adempimento delle proprie funzioni amministrative, al fine dell'espressione del relativo parere obbligatorio ma non vincolante;
- b) invita una delegazione del Consiglio dei giovani alle sedute del Consiglio comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti ai giovani;
- c) consente l'utilizzo della Sala consiliare per le adunanze del Consiglio dei giovani;
- d) individua, compatibilmente con la disponibilità di strutture in uso all'amministrazione comunale, locali idonei da concedere al Consiglio dei giovani, al fine di assicurare al Consiglio una funzionalità piena e permanente;
- e) invita il Presidente del Consiglio dei giovani alle sedute della Giunta comunale che abbiano tra i punti all'ordine del giorno tematiche inerenti ai giovani;
- f) prevede, ove possibile, nel bilancio di competenza un contributo fisso, seppure di minima entità, per le attività del Consiglio dei giovani;
- g) coinvolge in via prioritaria il Consiglio dei giovani nei processi di partecipazione eventualmente

ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON LA REGIONE LAZIO

- 1. La Presidenza della Regione Lazio, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, e in qualità di organo terzo rispetto ai Consigli e all'Amministrazione comunale, svolge funzioni di garanzia sul corretto andamento delle attività del Consiglio e dell'applicazione della normativa regionale.
- 2. La Presidenza della Regione Lazio, per il tramite delle competenti strutture politiche e gestionali:
- a) concede ai Comuni singoli o associati, nonché ai Municipi, contributi ai fini della istituzione e della gestione dei Consigli comunali, sovracomunali o municipali dei giovani, stabilendone gli importi massimi degli stessi nonché modalità e criteri di attribuzione;
- b) provvede alla effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei contributi, disponendo l'eventuale revoca dei finanziamenti concessi e il recupero delle somme erogate;
- c) coordina la "Rete regionale dei Consigli comunali sovracomunali e municipali dei giovani", istituita presso il competente Assessorato regionale;
- d) istituisce, ai sensi della L.R. 7 dicembre 2007, n. 20, presso la Direzione regionale competente in materia di attività istituzionali, l'elenco regionale dei Consigli comunali/municipali, in cui sono inseriti i Consigli stessi, ripartiti in base alla loro tipologia e all'ente locale di riferimento, previa comunicazione da parte degli enti medesimi, da trasmettere alla struttura regionale competente entro sei mesi dalla loro costituzione;
- e) promuove e favorisce l'organizzazione di meeting dei Consigli dei giovani sul territorio regionale;
- h) cura lo svolgimento e l'attuazione dei programmi di scambio tra i Consigli dei giovani e le altre realtà italiane ed europee;
- f) intrattiene i necessari rapporti con le Amministrazioni comunali al fine di assicurare l'ottimale espletamento delle attività del Consiglio dei giovani;
- g) svolge ogni altra attività e azione di impulso finalizzata all'attuazione della normativa regionale.
- 3. Gli enti territoriali di area vasta, come definiti ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni) e successive modifiche, al fine di promuovere la partecipazione ai propri processi decisionali da parte di giovani, ragazzi e bambini possono istituire appositi Consigli o forum, nonché prevedere forme di coordinamento con i Consigli comunali, sovracomunali e municipalioperanti nel territorio regionale.

ARTICOLO 12 - REGOLAMENTO INTERNO

Entro 6 mesi dall'insediamento, il Consiglio dei giovani predispone le norme che ne disciplinano l'articolazione interna, gli organi e il loro funzionamento. Le norme così predisposte sono trasmesse dal Consiglio dei giovani alla Giunta comunale per l'approvazione. Fino all'approvazione della normativa interna il Consiglio applica, per lo svolgimento delle sedute, le votazioni e quanto altro, le norme in vigore per la correlativa attività del Consiglio comunale/municipale, in quanto applicabili.

PARTE SECONDA ELEZIONI

ARTICOLO 13 - REQUISITI DEGLI ELETTORI

- 1. Sono elettori del Consiglio dei giovani coloro che, alla data di svolgimento delle operazioni elettorali sono in possesso dei seguenti requisiti:
- a) essere residenti nel Comune;
- b) aver compiuto il quattordicesimo anno di età;
- c) non aver superato il venticinquesimo anno di età;
- d) non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso.
- 2. L'esistenza dei requisiti richiesti è comprovata dall'esibizione della carta d'identità o di altro documento valido.

ARTICOLO 14 - REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Sono eleggibili quali membri del Consiglio dei giovani coloro che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 13 del presente regolamento istitutivo.

ARTICOLO 15 - INDIZIONE DELLE ELEZIONI

- 1. Il Sindaco indice le elezioni con proprio atto, contestualmente individua i componenti della Commissione elettorale e fissa i termini e le modalità di svolgimento della procedura elettorale.
- 2. Nello stesso atto determina:
- la data delle consultazioni;
- i seggi elettorali;
- l'orario di apertura e chiusura del seggio.
- 3. Delle elezioni è data adeguata pubblicizzazione e tempestiva informazione ai giovani interessati con ogni mezzo idoneo.

ARTICOLO 16 - LISTE ELETTORALI

- 1. L'elezione dei membri del Consiglio dei giovani avviene sulla base di liste elettorali.
- 2. I promotori di ogni lista, singoli o riuniti in Comitato, debbono, al fine della presentazione delle candidature, raccogliere almeno 30 e non più di 80 firme di aventi diritto al voto. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista.
- 3. Le liste devono essere presentate in Comune a pena di inammissibilità entro e non oltre il ventesimo giorno successivo alla data di indizione delle consultazioni.
- 4. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a 5 e non superiore a 15, di cui almeno 1/3 di età ricompresa tra i 14 e i 17 anni e almeno 1/3 di genere diverso.
- 5. Le liste devono necessariamente indicare:
- il simbolo e la denominazione della lista;
- cognome, nome, luogo e data di nascita dei candidati e numero progressivo di lista.
- 6. Alle liste presentate è assegnato un numero scaturito dal sorteggio effettuato dall'apposita commissione elettorale di cui all'art. 17.
- 7. Ogni candidata o candidato, entro il termine previsto per la presentazione della lista, deve rilasciare dichiarazione di accettazione della carica e dichiarazione sostitutiva relativa al possesso dei requisiti indicati all'art. 14, pena l'esclusione dalla lista.

ARTICOLO 17 - COMMISSIONE ELETTORALE

- 1. La Commissione elettorale è formata dai sequenti membri:
- dal Sindaco o suo delegato, che presiede;
- dal Segretario Generale o funzionario appositamente delegato;
- dal Responsabile dei Servizi Demografici o altro funzionario.
- 2. La Commissione elettorale:
- decide sulla formazione delle liste degli aventi diritto al voto;
- verifica l'esistenza delle condizioni necessarie per la presentazione delle liste e delle candidature;
- procede ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive;
- risolve tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale;
- raccoglie i dati provenienti dai seggi;

- proclama gli eletti previa verifica della regolarità delle operazioni di scrutinio.
- 3. Le riunioni della Commissione elettorale sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
- 4. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei voti.
- 5. Gli interessati possono ricorrere alla Commissione elettorale, contro qualsiasi decisione, entro 10 giorni dalla avvenuta comunicazione. A fronte di ricorsi la Commissione elettorale deve rendere formale risposta all'interessato entro 10 giorni dalla data in cui il ricorso perviene.

ARTICOLO 18 - SCHEDA ELETTORALE

La scheda elettorale reca i simboli delle liste e gli spazi necessari ad assegnare la preferenza al candidato prescelto; essa viene timbrata e siglata da un componente del seggio.

ARTICOLO 19 - SEGGIO ELETTORALE

- 1. Il seggio elettorale si compone da un Presidente e da due membri.
- 2. Per la validità delle operazioni è sufficiente che siano presenti 2 componenti.
- 3. A ciascun seggio è ammesso un solo rappresentante per ogni lista presentata.
- 4. I componenti del seggio sono nominati con atto del Presidente della Commissione elettorale.

ARTICOLO 20 - OPERAZIONI DI VOTO

- 1. Le operazioni di voto per le elezioni dei membri del Consiglio dei giovani si svolgono nell'arco di un solo giorno.
- 2. Gli elettori debbono presentarsi al seggio muniti di un documento di identità in corso di validità
- 3. Essi possono esprimere il voto di lista barrando il simbolo e un voto di preferenza scrivendo nello spazio preposto il nome e/o il numero corrispondente al candidato.
- 4. Nel caso in cui venga espresso il solo voto di lista esso si conteggia solo per la lista. Nel caso venga espresso il solo voto di preferenza esso vale anche per la lista.
- 5. La scheda è nulla se presenta segni di riconoscimento o non esprime in maniera univoca la volontà dell'elettore.
- 6. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura dei seggi oppure il giorno successivo.
- 7. Le schede nulle e le schede bianche non vengono computate nel totale dei voti validi espressi.

ARTICOLO 21 - PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

- 1. La Commissione elettorale, effettuate le operazioni di scrutinio, provvede alla proclamazione degli eletti, applicando il sistema proporzionale per voti di lista e calcolando il relativo quoziente elettorale di ciascuna liste presentata.
- 2. Al fine di dare applicazione alla riserva di 1/3 di eletti di età compresa tra i 14 e i 17 anni e di diverso genere, vengono dichiarati eletti, in ciascuna delle liste, i candidati tra i 14 e i 17 anni ed i 5 (cinque) candidati di genere maschile e femminile, che abbiano riportato ilmaggior numero di preferenze, anche se in posizione non utile per la elezione nella rispettiva lista.

ARTICOLO 22 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento in materia di elezioni e comunque in ogni caso di contenzioso o ricorso, ogni decisione è definitivamente rimessa alla Commissione elettorale di cui all'articolo 17, d'intesa con le competenti strutture politiche e/o gestionali della Presidenza della Regione Lazio, di cui all'art. 11 del presente regolamento.